SENATO DELLA REPUBBLICA

XII LEGISLATURA

N. 2239

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **DE LUCA, GUERZONI, BONAVITA e FORCIERI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 NOVEMBRE 1995

Estensione dei benefici previsti dalla legge 15 febbraio 1974, n. 36, al personale civile dello Stato e di altre amministrazioni pubbliche, discriminato a causa della partecipazione alla guerra di liberazione

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1700)

ONOREVOLI SENATORI. – Il Senato della Repubblica nella seduta del 7 febbraio 1974, a conclusione della discussione del disegno di legge, poi divenuto legge 15 febbraio 1974, n. 36, recante: «Norme in favore dei lavoratori dipendenti il cui rapporto di lavoro sia stato risolto per motivi politici e sindacali», impegnava il Governo «a predisporre tempestivamente un provvedimento inteso ad estendere le disposizioni per la ricostruzione della posizione assicurativa ai fini pensionistici ai lavoratori, pubblici e privati, che siano stati danneggiati per motivi politici o sindacali e che siano esclusi dall'applicazione dei provvedimenti finora emanati in materia».

Nè sono mancate iniziative legislative parlamentari (vedi, ad esempio, l'Atto Senato n. 590 e gli Atti Camera n. 962 della IX legislatura e n. 2454 della X legislatura; ed altri) che, nell'inerzia del Governo, hanno previsto la prospettata estensione dei benefici di cui alla legge n. 36 del 1974, talora pervenendo quasi all'approvazione.

Analoghe iniziative, peraltro, sono state avviate anche nella XII legislatura (vedi, ad esempio, l'Atto Senato n. 109).

Tuttavia si impone l'esigenza di separare la posizione, affatto peculiare, del personale civile dello Stato e di altre Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, che sia stato discriminato a causa della propria partecipazione alla guerra di liberazione.

Nè si tratta soltanto dell'urgenza di rendere giustizia, sia pure tardiva, a quel personale, nel cinquantesimo anniversario della liberazione! Infatti occorre conformare, altresì, la prevista «ricostruzione del rapporto assicurativo obbligatorio» alle forme diversificate che la discriminazione ha storicamente assunto con riferimento a quel personale.

È proprio ciò che il presente disegno di legge intende fare.

L'articolo 1, infatti, definisce le diverse forme di discriminazione considerate (comma 1), prevede la conformazione ad esse della ricostruzione del rapporto assicurativo obbligatorio (comma 2) e fissa il termine per la presentazione della domanda relativa (comma 3).

L'articolo 2 reca le norme per la copertura dell'onere finanziario.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. I benefici, previsti dalla legge 15 febbraio 1974, n. 36, sono estesi al personale civile dello Stato e di altre Amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, che sia stato discriminato a causa della propria partecipazione alla guerra di liberazione, indipendentemente dalla motivazione addotta, mediante:

a) risoluzione del rapporto di lavoro a seguito di destituzione, licenziamento od altro provvedimento dell'Amministrazione oppure di dimissioni per giusta causa;

b) collocamento anticipato in quiescenza;

c) mancata o ritardata promozione;

d) altri provvedimenti, atti o comportamenti dell'Amministrazione che abbiano, comunque, negativamente influito sul rapporto assicurativo obbligatorio.

2. La ricostruzione del rapporto assicurativo obbligatorio avviene, ai sensi della legge 15 febbraio 1974, n. 36, rimuovendo gli effetti pregiudizievoli prodotti sul rapporto medesimo in dipendenza della discriminazione di cui al comma 1.

3. La domanda di cui all'articolo 5 della legge 15 febbraio 1974, n. 36, deve essere presentata dagli aventi diritto entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 2.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire un miliardo per ciascun anno, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello

stato di previsione del Ministero del tesoro.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.